SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

28º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1998

Presidenza del presidente CAPONI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1063) ***CAPONI – Disciplina delle professioni di istruttore subaqueo e di guida subaquea e dell'attività di centro d'immersioni subaquee e di centro di addestramento subaqueo***

(2080) ***BARRILE ed altri. – Disciplina della professione di guida subaquea***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* . *Pag.* 2, 7
DEMASI *(AN)* 7
MUNGARI *(Forza Italia)* . . . . . *Pag.* 7

(2093) ***ASCIUTTI ed altri. – Norme per la disciplina sul franchising***

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 8, 9, 10
ASCIUTTI *(Forza Italia) relatore alla Commissione* 10
CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 10
DEMASI *(AN)* 8

DL 0857

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1063) ***CAPONI. – Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo***

(2080) ***BARRILE ed altri. – Disciplina della professione di guida subacquea***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1063 e 2080, sospesa nella seduta del 26 maggio scorso.

Onorevoli colleghi, presento il seguente nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo: «Legge quadro di disciplina delle professioni di istruttore subacqueo, di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo».

TITOLO I.

NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, in ambito turistico e ricreativo, delle professioni di istruttore subacqueo e di guida ed accompagnatore subacqueo. Stabilisce altresì le norme in materia di ordinamento delle attività di Centro di immersioni subacquee e di Centro di addestramento subacqueo e disciplina l'attività subacquea turistica e ricreativa organizzata dalle associazioni senza scopo di lucro.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Per immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo si intende l'insieme delle attività volte all'osservazione dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme e modalità e, se effettuate con autorespiratore, entro i limiti della curva di sicurezza, che non comportino soste obbliga-

torie di decompressione ed a profondità non superiori a 40 metri, da persone in possesso di brevetto subacqueo. È esclusa da detta attività la pesca subacquea. Tali attività devono essere ecosostenibili e volte alla salvaguardia dell'ambiente.

2. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, insegna, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi, le tecniche di immersione subacquea prevalentemente a scopo turistico e ricreativo, in tutte le sue specializzazioni, esercitata anche con l'ausilio di attrezzi atti a consentire la respirazione durante l'immersione, nei limiti di cui al comma 1.

3. È guida subacquea o accompagnatore o aiuto istruttore chi, in possesso di corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo, assiste l'istruttore nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, che attesti l'addestramento almeno di primo livello, in immersioni subacquee svolte anche con l'ausilio di attrezzi atti a consentire la respirazione durante le immersioni, nei limiti di cui al comma 1.

4. Per brevetto subacqueo a fini turistico ricreativi si intende un attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento del relativo corso teorico-pratico, ed emesso da una organizzazione didattica per l'immersione subacquea a scopi turistici e ricreativi, inserita nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 della presente legge.

5. Sono organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea a scopi turistici le imprese o associazioni a diffusione nazionale o internazionale, sia italiane che straniere, che prevedano tra gli oggetti sociali della loro attività, in maniera esclusiva o principale, attività di formazione ed addestramento per lo svolgimento di immersioni subacquee a scopo turistico.

6. È centro d'immersioni subacquee un'impresa ubicata nei pressi del litorale marino o di un lago, che opera nel settore dei servizi specializzati per il turismo, offrendo supporto alla pratica ed all'apprendimento dell'attività subacquea turistica e ricreativa, in virtù di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo, strumentale e sulla base di standards operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e di chi li applica compreso il totale rispetto dell'ambiente subacqueo e non.

7. È centro di addestramento subacqueo una impresa che offre supporto all'apprendimento ed alla pratica dell'attività subacquea turistica e ricreativa, in virtù di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo, strumentale e sulla base di standards operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e di chi li applica compreso il totale rispetto dell'ambiente subacqueo e non.

8. Dalle attività esercitate ai sensi della presente legge è esclusa l'attività sportivo-agonistica.

TITOLO II.

AUTORIZZAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ISTRUTTORI SUBACQUEI E GUIDE O ACCOMPAGNATORI SUBACQUEI

Art. 3.

(Autorizzazioni)

1. L'esercizio della professione di istruttore subacqueo e di guida subacquea è condizionato all'iscrizione negli elenchi regionali degli istruttori subacquei e delle guide subacquee con autorespiratori e deve essere svolta:

a) all'interno dei centri d'immersione subacquea e di addestramento subacqueo autorizzati;

b) all'interno delle associazioni senza fini di lucro di cui all'articolo 8;

c) in modo autonomo.

Art. 4.

(Elenchi regionali)

1. Le Regioni predispongono gli elenchi regionali degli istruttori subacquei e delle guide subacquee. Possono iscriversi all'elenco tutti coloro in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della presente legge. Le Regioni definiscono le modalità di gestione dei medesimi.

2. Una specifica sezione dell'elenco è riservata all'iscrizione delle organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea con autorespiratori, sia italiane che straniere, con attività consolidata e documentata, anche nell'ambito dell'Unione Europea, i cui percorsi formativi abbiano i requisiti richiesti al punto e) del comma 1 e al comma 2 dell'articolo 5 della presente legge. Le Regioni definiscono le modalità di gestione della sezione di cui al presente comma.

Art. 5.

(Requisiti di iscrizione agli elenchi regionali)

1. Ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale degli istruttori e delle guide subacquee gli aspiranti all'esercizio della professione debbono possedere i seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extra comunitari che hanno regolarizzato la

loro posizione ai sensi della legge 29 febbraio 1990, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) diploma di scuola dell'obbligo o, per titoli conseguiti all'estero, titolo equipollente;

e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, previo esame teorico-pratico, da una organizzazione didattica, sia italiana che straniera, iscritta negli elenchi regionali di cui all'articolo precedente, nel cui percorso formativo sia previsto, dal livello di ingresso, oltre alle tecniche ed alla teoria di base, un addestramento teorico pratico comprendente:

1) tecniche e teoria di immersioni speciali;

2) tecniche e teoria di salvamento e primo soccorso specifiche per l'immersione subacquea, con particolare riferimento alla rianimazione cardio-circolatoria, nonchè nozioni di fisiopatologia ;

3) tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e gruppi e di supporto ad istruttori;

4) tecniche e teoria di gestione delle immersioni;

5) approfondita conoscenza dei fondali della regione e dei loro aspetti paesaggistici, turistici, ecologici, storici ed archeologici anche in relazione alle corrispondenti zone emerse. A tale scopo le Organizzazioni didattiche si avvarranno della collaborazione delle Organizzazioni ambientaliste.

2. È inoltre richiesta per gli istruttori subacquei la conoscenza di tecniche e teoria di insegnamento a singoli e gruppi.

3. Le Organizzazioni didattiche, di cui al comma 2 dell'articolo 4, sono tenute ad organizzare corsi di aggiornamento teorico pratico annuali, con particolare attenzione agli aspetti delle tecniche di rianimazione cardio-respiratoria.

TITOLO III.

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DEI CENTRI D'IMMERSIONE SUBACQUEA E DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO

Art. 6.

(Autorizzazione)

1. L'apertura di un Centro d'immersioni subacquee e di un Centro di addestramento subacqueo e l'esercizio delle relative attività è soggetto all'iscrizione in appositi registri regionali per le ditte e società comunitarie legalmente costituite, in possesso di partita IVA e regolarmente iscritte alla Camera di commercio, industria e artigianato (C.C.I.A.A.) per tale scopo.

2. Le Regioni rilasciano l'autorizzazione all'apertura ed all'attività di Centri d'immersioni subacquee e di Centri di addestramento subacqueo alla persona fisica o alla società nella persona del legale rappresentante quando sussistono i seguenti requisiti:

a) essere dotati di una sede appropriata nella località dove opera con appositi locali;

b) essere in possesso di attrezzature tecnologiche specifiche per le attività autorizzate; le attrezzature/apparecchiature per le immersioni messe a disposizione degli allievi e dei subacquei già in possesso di brevetto dovranno essere in perfetto stato di conservazione e funzionamento;

c) essere in possesso di idonee dotazioni di primo soccorso, nonchè assicurare un percorso di sicurezza e di emergenza tramite collegamento con una struttura sanitaria nella quale sia presente un medico rianimatore.

d) aver stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte.

Art. 7.

(Uso della denominazione)

1. La denominazione di Centro d'immersioni subacquee e di Centro di addestramento subacqueo è riservata alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge.

TITOLO IV.

ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

Art. 8.

(Associazioni senza scopo di lucro)

1. Le Regioni istituiscono l'elenco delle associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale, regionale e locale che possono svolgere in modo continuativo, prevalentemente per i propri associati, attività subacquee in genere.

2. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco regionale le associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, sociali, sportive che dimostrino di possedere, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti e quant'altro previsto dalle normative vigenti.

3. Le Regioni definiscono le modalità d'iscrizione all'elenco e di gestione dello stesso.

La nuova redazione del testo unificato dei due provvedimenti in titolo ha recepito le due principali obiezioni sollevate nel corso della discussione. Il comma 4 dell'articolo 2 specifica che, per brevetto subacqueo a fini turistico-ricreativi, si intende un attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento del relativo corso teorico-pratico, ed emesso da una organizzazione didattica per l'immersione subacquea, inserita nell'elenco regionale di cui all'articolo 4.

La seconda questione, sulla quale si è concentrata l'attenzione nella precedente seduta, riguarda le garanzie per la certificazione del titolo di istruttore e di guida subacquea, ritenute insufficienti da alcuni colleghi. È stata paventata l'ipotesi della obbligatorietà di un esame di abilitazione per conseguire il titolo che implicherebbe una procedura complicata e di difficile esecuzione. Occorrerebbe infatti organizzare un unico centro in tutta Italia, a Lampedusa o alle Tremiti, e rimarrebbero aperti interrogativi sull'individuazione dell'esaminatore e sulle competenze organizzative dell'esame. A tali inconvenienti si è ovviato prevedendo, alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 5 del nuovo articolato, che il brevetto di istruttore o di guida subacquea è rilasciato, previo esame teorico-pratico, da un'organizzazione didattica, italiana o straniera, iscritta negli elenchi regionali e indicando i requisiti dell'addestramento impartito durante il percorso formativo.

L'organizzazione didattica per le immersioni subacquee è sottoposta alla vigilanza delle regioni, cui spetta il controllo dell'effettiva esecuzione del programma di formazione. Al comma 2 dell'articolo 6 è specificato che le regioni rilasciano l'autorizzazione all'apertura e all'attività di centri di immersioni e di addestramento subacqueo.

MUNGARI. Signor Presidente, vorrei rilevare l'opportunità di menzionare espressamente e di definire più chiaramente i compiti di vigilanza delle regioni.

Per quanto riguarda l'articolo 2, comma 5, che definisce le organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea a scopi turistici, ritengo che una diversa formulazione relativamente all'oggetto sociale della loro attività, che è unico, possa meglio rispondere alle finalità che intendiamo perseguire. A tale scopo presenterò un emendamento.

DEMASI. Signor Presidente, mi chiedo quale procedura intendiamo seguire nell'esame di questi provvedimenti dal momento che il collega Mungari ha fatto delle osservazioni di un certo spessore che, a mio avviso, dovranno essere formalizzate in appositi emendamenti.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Senatore Demasi, la procedura è molto semplice. In qualità di relatore ho presentato un nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo che propongo come testo base, rispetto al quale i colleghi possono avanzare proposte emendative. Propongo pertanto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 23 giugno.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

(2093) ***ASCIUTTI ed altri – Norme per la disciplina sul franchising***
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca altresì la discussione del disegno di legge: «Norme per la disciplina sul franchising», d'iniziativa dei senatori Asciutti, Di Benedetto, Sella di Monteluce, Travaglia, Bettamio, Contestabile, Cortelloni, De Anna, Filograna, Germanà, Greco, La Loggia, Lauro, Manca, Manfredi, Manis, Mundi, Mungari, Pastore, Terracini, Tomassini, Toniolli e Ventucci.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione, che, il 9 dicembre, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante, che è stato accolto dal Presidente del Senato.

Propongo quindi di acquisire l'*iter* già svolto alla nuova fase procedurale.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

ASCIUTTI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, mi rimetto alla relazione svolta il 16 luglio 1997 in sede referente e, ai fini di un maggior approfondimento dell'argomento oggetto del provvedimento in esame, propongo di programmare una serie di audizioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DEMASI. Signor Presidente, desidero innanzitutto esprimere il dubbio che il fascino dell'importante argomento in discussione dipenda anche dalla imprecisione definitoria che lo circonda, la quale consente di sviluppare riflessioni nelle direzioni più diverse.

Il contratto di *franchising* si sta diffondendo in maniera sempre più ampia nel panorama dei rapporti di natura commerciale, tanto da avere formato oggetto di una specifica norma comunitaria. Il Gruppo Alleanza Nazionale, considerando necessario un intervento del legislatore italiano per evitare lacune e dubbi interpretativi e reputando il provvedimento in esame meritevole di attenzione, preannuncia il suo orientamento favorevole e si dichiara disponibile a dare un contributo alla prosecuzione del suo *iter.*

Si tratta di un problema relativamente nuovo, almeno in Italia, e temo che non si abbia una preparazione sufficiente per disciplinare questa forma di cooperazione tra affilianti ed affiliati. Onde evitare il rischio di varare una normativa che nell'intento di tutelare e migliorare il rapporto di *franchising,* finisca involontariamente per ingessare il contratto, appesantendolo e rendendolo impraticabile rispetto alle esigenze del mercato, sarebbe estremamente utile acquisire informazioni da parte dei diretti interessati.

Mi permetto quindi di suggerire al Presidente di disporre le necessarie indagini al fine di ottenere indicazioni utili per definire concretamente il concetto di *franchising,* per capire la metodologia generalmente seguita e per comprendere gli interessi da tutelare prioritariamente affinché il rapporto di affiliazione sia disciplinato nel miglior modo possibile per entrambe le parti in causa.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dall'approfondimento dell'argomento in discussione è emerso che, in materia *di franchising,* è intervenuto direttamente il Regolamento 88/4087/CE che ha ravvisato la non applicabilità di tutte le regole relative alla concorrenza a questa tipologia di contratto. Il succitato regolamento suddivide le clausole più ricorrenti nei contratti *di franchising* in tre gruppi, in relazione al loro grado di restrizione della concorrenza.

Una prima lista *(white list* o lista bianca) è costituita da clausole che sono considerate, nel caso specifico del contratto *di franchising,* non restrittive della concorrenza; tra queste è compreso l'obbligo per l'affiliato a vendere esclusivamente prodotti dell'affiliante, a non impegnarsi almeno per un anno, una volta venuto meno il contratto, in attività concorrenziali nei confronti di altri membri della rete *di franchising,* e a vendere prodotti o servizi solo ad utilizzatori finali.

Una seconda lista *(grey list* o lista grigia) è costituita da clausole di per sé restrittive della concorrenza ma che godono dell'esenzione in quanto rendono possibile la creazione di una rete coerente ed unitaria. Tra queste vanno sottolineate le restrizioni all'autonomia dell'affiliato *(franchisee)* solo se a questi sia garantita la possibilità di approvvigionarsi anche presso *altri franchisees.*

Infine nella lista nera *(black list)* sono indicate le clausole contrattuali non ammissibili; tra queste vi è la fissazione del prezzo da parte dell'affiliante *(franchisor),* il divieto per il *franchisee* di fornirsi presso altri produttori di prodotti equivalenti a quelli del *franchisor e* di utilizzare il *know how* alla scadenza del contratto, ove sia divenuto, non per fatto del *franchisee,* noto o di facile accesso.

In conclusione, rispetto alla complessità dei problemi del *franchising* e alla ricchezza della normativa europea, il testo in discussione si presenta alquanto povero e limitato ad alcuni aspetti; si rende perciò necessaria una robusta azione di integrazione. A titolo esemplificativo, potrebbe essere inserito un articolo iniziale che preveda un'esatta definizione del contratto *di franchising* e delle due tipiche figure interessate: l'affiliante *o franchisor e* l'affiliato *o franchisee.*

In secondo luogo, sarebbe opportuno prevedere, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 4 del citato Regolamento comunitario, la libertà dell'affiliato di approvvigionarsi presso altri affiliati, l'obbligo di indicare la propria qualità di imprenditore indipendente, nonché l'obbligo per tutti gli affiliati di assicurare la garanzia sui prodotti che portano il marchio dell'affiliante.

In terzo luogo, sarebbe auspicabile indicare chiaramente i contenuti obbligatori del contratto: il diritto di utilizzazione del marchio, la concessione di vendita, l'esclusiva, l'assistenza, le forniture e il trasporto, i prezzi di vendita al pubblico, il corrispettivo per l'affiliato, l'incasso minimo garantito, la pubblicità, la formazione, il divieto di divulgare notizie e la durata del contratto.

Condivido l'idea di molti colleghi e dello stesso relatore di procedere all'audizione dei soggetti direttamente interessati al provvedimento in esame.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo ritiene che l'iniziativa parlamentare finalizzata ad un intervento in questo settore sia quanto mai opportuna e che possa inoltre trovare punti di raccordo con le nuove normative riguardanti il sistema distributivo. A tal fine, innanzitutto, occorrerà trovare un buon raccordo con la normativa europea, come ha sostenuto il Presidente nel suo intervento. In secondo luogo sarà necessario dar vita ad un testo che introduca il minor numero possibile di lacciuoli e di complicazioni. Infine, come ha affermato il collega Demasi, si dovrà intervenire con un sistema di regole che assicuri al settore il massimo dell'apertura e dell'agibilità

Pertanto ritengo valida la proposta di procedere a delle audizioni che però, a mio avviso, non devono interessare soltanto le associazioni di categoria ma anche il settore industriale.

Il Governo assicurerà il suo apporto ad un lavoro di miglioramento del testo che questa Commissione é chiamata a svolgere al fine di approvare un provvedimento sulla base degli auspici emersi in questa sede.

PRESIDENTE. Mi sembra sia emerso un consenso generale sulla necessità di svolgere alcune audizioni che consentano di approfondire l'argomento. Pregherei il relatore di far pervenire alla Presidenza un elenco delle associazioni e delle organizzazioni commerciali da invitare, in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

ASCIUTTI, *relatore alla Commissione.* Invito a mia volta i colleghi della Commissione e il Governo stesso a presentare i nominativi non solo delle organizzazioni degli affiliati *(franchisee e franchisor),* ma anche di associazioni diverse indirettamente coinvolte.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.